

## Persone handicappate - permessi per i lavoratori - L.104/92

(Fonte: <https://www.adlabor.it/>)

La Legge n. 104 del 1992, con le successive integrazioni, riconosce ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai loro familiari il diritto di fruire di permessi ovvero congedi per l'assistenza

<p><b>DEFINIZIONE DI PERSONA HANDICAPPATA/DISABILE</b></p> <p>Art. 3 L. 104/1992</p>	<p>È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.</p>
<p><b>LAVORATORI INTERESSATI ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI</b></p> <p>Art. 33 L.104/1992</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>disabili:</b> <u>con contratto di lavoro dipendente</u>, sono inclusi anche i lavoratori part-time</li><li>2. <b>genitori</b> di un disabile: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi.</li><li>3. <b>coniuge di un disabile</b> Con circolare numero 38/2017, l'Inps ha esteso la possibilità di godere dei permessi previsti dalla legge 104/1992 per l'assistenza ai disabili anche <i>alle parti di un'unione civile e ai conviventi di fatto</i> con riferimento al proprio partner.</li><li>4. <b>parenti o affini entro il II grado:</b> figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi.</li><li>5. <b>parenti o affini entro il III grado:</b> zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o coniuge del disabile siano ultrasessantacinquenni ovvero in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del genitore, coniuge, parente o affine entro il II grado.</li></ol>
<p><b>FUNZIONE DEI PERMESSI</b></p> <p>Art.3 L.104/1992</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>il parente o il coniuge per assistere</u> persona in situazione di handicap grave.</li><li>2. <u>La persona handicappata</u> ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative</li></ol>

**N.B. La Corte di Cassazione, sez. penale, nella sent. n. 54712/2016 in tema di assistenza continuativa identifica una duplice finalità dei permessi mensili:**

- a) vengono concessi per consentire al lavoratore di prestare la propria assistenza con ancora maggiore continuità;
- b) vengono concessi per consentire al lavoratore, che dedica tutto il suo tempo al familiare handicappato, di ritagliarsi un breve spazio di intervallo per provvedere ai propri bisogni ed

*esigenze personali.*

### REQUISITI

Art. 33 L.104/1992

- **essere lavoratori dipendenti** (anche se part-time)
- la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di **disabilità grave** ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall'apposita Commissione Medica Integrata (art. 4, comma 1 L. 104/92);
- **mancanza di ricovero a tempo pieno** della persona disabile (per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa)

### DIRITTI DEL LAVORATORE DISABILE

I **lavoratori disabili maggiorenni in situazione di gravità** possono beneficiare alternativamente di:

- **riposi orari giornalieri 2 ore.**
- **3 giorni di permesso mensile**, frazionabili in ore.

Inoltre, il lavoratore disabile ha diritto a scegliere, ove possibile, **la sede di lavoro più vicina** al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede, senza il suo consenso.

### ORARIO DI LAVORO

Art. 8 comma 4, D.lgs. 81/2015

L'art. 8 comma 4 del Decreto legislativo n. 81 /2015 concede il passaggio dal lavoro a tempo pieno a quello a **tempo parziale** a categorie di lavoratori del settore pubblico e privato, affette da patologie oncologiche o da gravi patologie, per le quali residui una **ridotta capacità lavorativa accertata**.

### DIRITTI DEI GENITORI CON FIGLIO DISABILE DI ETÀ INFERIORE AI TRE ANNI

Artt. 33, 42 D.lgs. n.151/2001

Art. 33 L.104/1992

- **3 giorni di permesso mensile.**
  - **riposi orari** di una o due ore per giorno a seconda dell'orario di lavoro.
  - **sede di lavoro più vicina al proprio domicilio** ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al suo domicilio e non può essere trasferito in altra sede, senza il suo consenso.
  - **prolungamento del congedo parentale** previsto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori **tre anni**, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;
- La fruizione dei benefici non è cumulabile né ottenibile contemporaneamente dai due genitori.**

<p><b>DIRITTI DEI GENITORI CON DISABILE DI ETÀ COMPRESA <u>TRA I 3 E I 12 ANNI</u></b></p> <p>Artt. 33, 42 D.lgs. n.151/2001</p> <p>Art. 33 L.104/1992</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3 giorni</b> di permesso mensile.</li> <li>• ha diritto a scegliere, ove possibile, <b>la sede di lavoro più vicina</b> al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede, senza il suo consenso</li> <li>• diritto al <b>prolungamento del congedo parentale</b> previsto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori <b>tre anni</b>, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.</li> </ul>
<p><b>DIRITTI DEI GENITORI CON DISABILE DI ETÀ <u>SUPERIORE AI 12 ANNI</u></b></p> <p>Artt. 33, 42 D.lgs. n.151/2001</p> <p>Art. 33 L.104/1992</p>	<p>I <b>genitori</b>, anche adottivi o affidatari, di <b>figli disabili in situazione di gravità</b>, nonché il <b>coniuge</b>, i <b>parenti/affini entro il 2° grado</b> e i <b>parenti/ affini entro il 3° grado</b> di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3 giorni</b> di permesso mensile (frazionabili in ore).</li> </ul>
<p><b>CONGEDO STRAORDINARIO</b></p> <p>Art. 42 comma 5, D.lgs. 151/2001</p>	<p>Hanno diritto a fruire di un congedo straordinario i lavoratori dipendenti familiari di un disabile secondo l'ordine di priorità previsto dalla legge: il coniuge, i genitori, il figlio, fratelli o sorelle infine i parenti o affini entro il III grado.</p> <p>I lavoratori hanno diritto di fruire del <b>congedo straordinario</b> che non può superare la durata complessiva di <b>due anni</b> per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa.</p> <p>Il congedo è accordato altresì, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.</p>
<p><i>N.B. La Corte Costituzionale sent. n. 232/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, co. 5, del decreto legislativo n. 151 /2001 nella parte in cui non prevedeva il beneficio al congedo straordinario per l'assistenza al genitore anche al figlio non convivente per l'assistenza del padre.</i></p>	
<p><b>ASPETTI RETRIBUTIVI</b></p> <p>Art. 43 D.lgs. n. 151/2001</p>	<p>I permessi sono retribuiti. L'indennità economica è a <b>carico dell'INPS</b> ma viene anticipata dal datore di lavoro che recupera l'importo tramite il flusso UniEmens.</p>
<p><b>ASPETTI CONTRIBUTIVI</b></p> <p>Art. 44 D.lgs. n. 151/2001</p>	<p>Sono coperti da <b>contribuzione figurativa</b>, cioè dai versamenti utili per il raggiungimento del diritto alla pensione.</p>
<p><b>PROGRAMMAZIONE DEI PERMESSI</b></p>	<p>Il <b>lavoratore</b> deve di comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di usufruire dei <b>permessi retribuiti</b>. Per</p>

<p><b>Ministero del lavoro e delle politiche sociali interpelli n.31/2010 e n. 1/2012</b></p>	<p>contemperare l'organizzazione aziendale con l'esigenza di assistenza o cura del disabile il datore può richiedere una <b>programmazione dei permessi</b> a cadenza <u>settimanale o mensile</u> purché la stessa non comprometta il diritto del lavoratore all'effettiva assistenza o cura.</p> <p>A tal fine, inoltre si ritiene che possano essere stipulati degli <u>accordi per la programmazione dei permessi</u> direttamente con il lavoratore che ne fruisce ovvero con la rappresentanza sindacale.</p> <p>Il lavoratore può <b>modificare unilateralmente</b> la giornata programmata spostandola ad altra data poiché l'esigenza di assistenza e tutela del disabile prevale sempre sulle esigenze organizzative. (Interpello Min. Lav. n.31/2010)</p> <p>Il <b>datore</b> non può <u>rifiutare la concessione del permesso</u> nei confronti del lavoratore dipendente che lo richiede.</p>
<p><b>DECADENZA</b></p>	<p>I soggetti che fruiscono dei permessi <b>decadono dal diritto</b> quando il datore o l'INPS accertano l'insussistenza o il venir meno delle <b>condizioni</b> richieste dalla legge.</p>
<p><i><b>N.B.</b> Il datore può incaricare una <b>agenzia investigativa</b> per verificare l'eventuale utilizzo improprio dei permessi. (Cass. 9749/2016). Inoltre è ritenuto legittimo il <b>licenziamento intimato</b> per utilizzo improprio ed estraneo all'assistenza dei permessi. (Cass. 5574/2016).</i></p>	

Consigliamo inoltre, la consultazione sulla programmazione dei permessi e il rapporto tra permessi e ferie:

<http://www.adlabor.it/interpretazioni/disabili/permessi-art-33-l-10492-programmazione/>

<http://www.adlabor.it/permessi-per-handicap-e-ferie/>

### **Procedura di ottenimento dello stato di invalidità**

Per completezza, infine precisiamo i passaggi per l'ottenimento del riconoscimento dello stato di invalidità così come prevista dagli Art.4 L. 104/1992 e Art.2 D.L. 324/1993 e dalla Circ. INPS n.117/2012.

1. Per avviare il procedimento dello stato di invalidità l'interessato deve recarsi dal proprio **medico curante** affinché compili un certificato **online** e lo inoltra all'INPS. Il certificato ha una valenza di 90 giorni.
2. La domanda si presenta all'INPS in via **telematica** allegando i documenti attestanti la disabilità.
3. Ricevuta la domanda completa, l'INPS provvede a trasmetterla **online** alla **ASL** di competenza. In seguito, il cittadino riceve la data della visita medica di accertamento.
4. Ultimati gli accertamenti, la Commissione redige il **verbale di visita**.
5. Il verbale definitivo viene inviato al lavoratore dall'INPS.

6. Sul **datore** di lavoro incombe il diritto-dovere di verificare in concreto l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi citati, rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità, al di là della verifica della sussistenza dei requisiti di legge. (Circ. INPS n.53/2008)